



A.T.C.1 - CAMPOBASSO

REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE DEI CACCIATORI NON RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 19/04/2024

(Annata Venatoria 2024/2025)

*****§*****

INDICE

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 1 - Ambiti Territoriali di Caccia

Art. 2 - Presentazione delle istanze

Art. 3 - Modalità di ammissione

Art. 4 - Esito dei sorteggi

Art. 5 - Diritto di priorità all'ammissione

Art. 6 - Procedure per l'ottenimento dell'Autorizzazione

6.a - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi

6.b - Cacciatori non residenti ammessi

6.c - Cacciatori non residenti non ammessi (idonei riservatari)

Art. 7 - Interscambio

Art. 8 - Rimborso delle quote di partecipazione economica

Approvato dal Comitato di Gestione ATC1-CB – il 19/04/2024

CAPO 1

Disposizioni generali

L'esercizio della caccia sul territorio della Provincia di Campobasso, è consentito a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.

Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione/Provincia/Comune di residenza e valido su tutto il territorio nazionale nel quale debbono essere riportati, tra l'altro, gli Ambiti di Caccia ove è consentita l'attività venatoria.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., il numero complessivo di cacciatori ammissibili in ogni Ambito territoriale di caccia è stabilito in base all'indice di densità venatoria minimo indicato dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali, in rapporto all'estensione territoriale e alle risorse faunistico ambientali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20 comma I lett.re c) e d) della predetta legge regionale, la Regione Molise, con proprio atto, determina annualmente il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente nonché fissa, per ogni Ambito Territoriale di Caccia, le quote di partecipazione economiche a carico dei cacciatori secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis della citata Legge Regionale.

Sulla base del numero totale di Cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale di Caccia, la Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della predetta L.R. n° 19/93, determina annualmente il numero di Cacciatori non residenti da ammettere agli Ambiti stessi.

Art. 1 – Ambiti Territoriali di Caccia

In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19 e del D.P.G.R. n° 613 del 13/06/1994, l'attività venatoria nella Provincia di Campobasso può essere esercitata nell'Ambito Territoriale di Caccia denominato "1 CAMPOBASSO".

ATC 1 - CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardiaregia, Guglionesi, Guardialfiera, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccapivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturò.

Art. 2 – Presentazione delle istanze

a) - Fermo restando le limitazioni di accesso calcolate in base all'indice di densità venatoria minimo previsto dall'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. e la regolamentazione dell'attività venatoria che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell'art. 28 della predetta legge regionale, **l'autorizzazione** all'esercizio dell'attività venatoria nell'Ambito Territoriale di Caccia – Campobasso 1, istituito nella Provincia di Campobasso è rilasciata a tutti i cacciatori non residenti nella Regione Molise che siano in possesso di regolare licenza di porto di fucile e del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione/Provincia/Comune di residenza secondo le modalità dei successivi articoli:

b) - Le istanze di ammissione vanno prodotte, **esclusivamente**, sull'apposito modello predisposto sul sito Internet dell'ATC 1 – CAMPOBASSO, dal 22 aprile 2024, e inviate direttamente dal sito (www.atc1campobasso.com) entro il termine perentorio del 21 giugno 2024 ore 12,00.

ATTENZIONE: alla domanda dovrà essere allegata copia del Porto d'Armi fronte/retro in corso di validità

(art.38 comma 3 – DPR 445/2000)

Non saranno prese in considerazione domande pervenute per posta e/o email/pec o FAX.

b) - **Nessuna comunicazione scritta** verrà data, da parte dell'ATC1 – CAMPOBASSO, alle domande risultate escluse.

c) Tutte le comunicazioni, saranno date **solo ed esclusivamente** tramite il sito Internet dell'Ambito al seguente indirizzo web: www.atc1campobasso.com

Art. 3 – Modalità di ammissione

a) - Il numero dei Cacciatori non residenti nella Regione Molise da ammettere all'esercizio dell'attività venatoria nell'Ambito Territoriale di Caccia 1 di Campobasso, sarà determinato dalla Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.

b) - Qualora il numero delle istanze prodotte dai Cacciatori non residenti risulti superiore a quello prefissato dalla Regione ai sensi della predetta disposizione, l'ammissione degli stessi verrà determinata mediante **apposito sorteggio** da espletarsi presso la sede dell'ATC1 – CAMPOBASSO, e sarà effettuato, senza la convocazione del Comitato di Gestione, dal Presidente dell'ATC1, dal Segretario nominato dai componenti del Comitato di Gestione, dal Personale dell'ATC1 e dai Membri del Comitato che vorranno presenziare.

Con tale procedimento si provvederà all'individuazione dei Cacciatori ammessi e non ammessi (riservatari) all'esercizio dell'attività venatoria.

Il Comitato da mandato al Presidente di stabilire le date di sorteggio in base alle comunicazioni della Regione, del numero di cacciatori non residenti ammissibili ad effettuare l'attività venatoria nei territori dell'ATC 1.

Art. 4 – Esito dei sorteggi

a) - Al termine delle operazioni di sorteggio saranno stilati appositi elenchi contenenti i nominativi dei Cacciatori ammessi nonché le graduatorie relative ai cacciatori non ammessi da considerare riservatari.

b) - Nel rispetto delle norme emanate da Dlgs n° 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli elenchi dei Cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di

riserva, saranno pubblicati sul sito Internet dell'ATC1 – CAMPOBASSO:
www.atc1campobasso.com

Art. 5 - Diritto di priorità all'ammissione

I Cacciatori in possesso dei requisiti appresso indicati, possono avvalersi del diritto di priorità all'ammissione specificando nell'apposita istanza e compilando la relativa autocertificazione, **con documento d'identità valido allegato**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale l'interessato dichiara di possedere uno o più dei predetti requisiti:

1. - di essere nato nella Regione Molise.
2. - di svolgere attività lavorativa stabile e continuativa in qualità di Titolare o Dipendente di Aziende private o Enti pubblici aventi sede nella Regione Molise, non saranno ammessi coloro che svolgono lavori saltuari quali: rappresentanze, consulenze ecc. per conto di Ditte aventi sede al di fuori della Regione Molise. **(allegare la denominazione dell'Azienda, la residenza e il domicilio con il numero di telefono)**
3. - di essere coniugato ovvero convivente dichiarato presso il Comune di residenza con persone nate in Molise. **(allegare autocertificazione)**
4. - di possedere un grado di parentela diretto (genitori, figli, fratelli, sorelle, e nonni) con persone residenti nella Regione Molise. **(allegare il nome e cognome ed il grado di parentela. Allegare altresì, l'autocertificazione del parente che autocertifica lo status insieme al documento d'identità)**
5. - di essere proprietario da almeno 5 anni, dalla data di presentazione dell'istanza, di appezzamento di terreno ricadente nella Regione Molise avente una superficie minima complessiva di ha. 1,00. **(allegare visura catastale)**

Il possesso dei predetti requisiti che devono essere attestati da documento comprovante la priorità, fermo restando l'esito dei controlli sulle autocertificazioni prodotte, determinerà l'ammissione automatica all'Ambito Territoriale di Caccia Campobasso 1.

Qualora venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, contenenti dichiarazioni non veritiere, la stessa verrà inviata agli organi di Polizia Giudiziaria per gli adempimenti conseguenti.

La Dichiarazione non corredata da copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, non verrà ritenuta ammissibile.

Le istanze dei Cacciatori che nello svolgimento dell'attività venatoria, **negli anni precedenti**, nel territorio dell'ATC 1 – CAMPOBASSO, hanno riportato sanzioni, verranno automaticamente escluse.

Art. 6 - Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione

Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi

a) - Le posizioni ottenute in graduatoria a seguito delle procedure di sorteggio e le modalità adottate per l'ottenimento dell'ammissione saranno portate a conoscenza dei soggetti richiedenti **esclusivamente** tramite il sito **Internet** dell'ATC1 – CAMPOBASSO.

ATTENZIONE: Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai soggetti interessati.

Cacciatori non residenti ammessi

b)- I Cacciatori risultati ammessi, per diritto o mediante il sorteggio, di cui al comma precedente, dovranno far pervenire all'ATC1 – CAMPOBASSO, via e-mail info@atc1campobasso.com entro e non oltre il termine perentorio del **giorno** _____ **2024**, copia del versamento richiesto di € 168,00 (centosessantotto,00), effettuato sul c/c Bancario IBAN IT 21 R 05034 03801 000000162064 intestato a: "Ambito Territoriale di Caccia, n. 1 - Campobasso " con causale "Quota di accesso ATC1 - CAMPOBASSO anno 2024/2025. **I versamenti vanno fatti singolarmente per tracciabilità.**

L'ATC1 – CAMPOBASSO non si assume alcuna responsabilità per disguidi che possano determinare il mancato recapito della predetta documentazione entro il termine sopra stabilito.

Ai Cacciatori che invieranno la predetta documentazione, all'ATC 1 Campobasso, entro il termine sopra specificato, sarà successivamente trasmessa a mezzo posta elettronica, l'Autorizzazione ad esercitare la Caccia nell'Ambito territoriale richiesto **all'indirizzo e-mail** indicato nella domanda.

La stessa dovrà essere allegata al Tesserino Venatorio rilasciato dalla propria Regione/Provincia/Comune di residenza, insieme alla Licenza di Porto di Fucile e alla Ricevuta di versamento, per essere esibita in caso di controllo da parte del personale ispettivo.

Il mancato invio dell'attestazione di versamento entro il termine sopra specificato, comporterà la inammissibilità all'Ambito prescelto.

L'Autorizzazione decadrà, altresì, qualora il Cacciatore non sia in possesso dell'apposito tesserino Venatorio rilasciato dalla propria Regione/Provincia/Comune di residenza, ovvero, del regolare Porto di fucile.

In tal caso gli interessati potranno produrre apposita istanza di rimborso.

Cacciatori non residenti non ammessi (idonei riservatari)

Qualora si rendessero disponibili nuovi posti, per effetto della mancata richiesta, da parte dei Cacciatori ammessi tramite sorteggio, del documento Autorizzatorio, previo presentazione della ricevuta di versamento della quota stabilita, i Cacciatori idonei, posti negli elenchi di riserva, verranno ammessi ad esercitare l'attività venatoria secondo l'ordine di graduatoria. Il Comitato da mandato al Presidente di stabilire le date di scorrimento.

Lo scorrimento degli aventi diritto sarà effettuato nei periodi appresso citati:

1° Scorrimento dal _____ 2024 alle ore _____ del _____ 2024

(date da definire dopo la pubblicazione del calendario venatorio Regionale)

Dopo la data prevista quale termine ultimo, utile per il ritiro dell'Atto Autorizzatorio, nell'ultimo periodo di scorrimento (max non oltre il __10__ ottobre), l'ATC1-CAMPOBASSO procederà ad ammettere, fino all'esaurimento dei posti disponibili rimasti, tutti i Cacciatori che hanno prodotto istanza entro i termini prescritti e non sono risultati ammessi per effetto delle procedure di sorteggio sopra evidenziate.

I modi e i tempi per l'ammissione e l'assegnazione dei posti residui, saranno stabiliti esclusivamente dal **Presidente dell'ATC1 – CAMPOBASSO delegato dal Comitato di Gestione**.

Art. 7 – Riconsegna copia del Tesserino Venatorio e del foglio Autorizzatorio

Onde consentire all'Assessorato alla Caccia della Regione Molise e agli Ambiti Territoriali di Caccia di rilevare i dati relativi sia al tipo di caccia praticato che ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori, è obbligatoria da parte dei cacciatori che hanno svolto l'attività venatoria nell'ATC1:

1) La riconsegna della copia del TESSERINO VENATORIO, rilasciato dalla propria Regione/Provincia/Comune di residenza;

COPIE DA INVIARE

- Il Frontespizio del Tesserino Venatorio
- Le Pagine interne delle giornate in cui si è esercitata la caccia nel Molise ed è stata abbattuta della selvaggina.

2) La riconsegna dell'ATTO AUTORIZZATORIO rilasciato dall'ATC1, completa della compilazione del quadro riepilogativo "Abbattimento Selvaggina" stampato sul retro dello stesso.

La documentazione di cui sopra, trasmessa a mano o con PEC o a mezzo del servizio postale, deve pervenire alla REGIONE MOLISE:

- **a mezzo servizio postale: REGIONE MOLISE – Ufficio Attività Venatoria - Via G. Battista Vico, 4 - 86100 Campobasso**
- **a mezzo PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it**

entro e non oltre giorno **10 MARZO 2025** pena la decadenza del diritto di esercitare la caccia nel Molise per la successiva stagione venatoria.

Art. 8 – Interscambio

L'ATC 1 – CAMPOBASSO Non ammette l'interscambio tra cacciatori residenti e non residenti.

Art. 9 – Rimborso delle quote di partecipazione economica

I Cacciatori non residenti nella Regione Molise, che abbiano effettuato il versamento della quota di partecipazione all'Ambito Territoriale di Caccia ATC 1, possono richiedere il rimborso della predetta quota inoltrando apposita istanza all'A.T.C. 1, redatta sui modelli All'uopo predisposti e scaricabili dal sito Internet dell'Ambito, nella quale si dichiari, ai sensi della D.P.R. n°445/2000, di rinunciare all'esercizio venatorio nell'Ambito Territoriale di Caccia Campobasso- 1

Hanno diritto al rimborso:

a) – i Cacciatori non residenti che, pur avendo avuto notizia dell'avvenuta ammissione tramite pubblicazione sul sito Internet dell'Ambito Territoriale, non hanno spedito il relativo versamento entro i termini stabiliti dal precedente art. 6.b.

b) - i Cacciatori non residenti che, pur risultando nelle graduatorie di riserva e quindi non ammessi ad esercitare l'attività venatoria, hanno per errore prodotto il versamento all'Ambito Territoriale di Caccia 1 Campobasso.

Le istanze di richiesta rimborso, dovranno pervenire, pena l'inammissibilità delle stesse, entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2024.

Il Comitato di Gestione si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie per migliorare i criteri e le condizioni di caccia ai cacciatori non residenti. Le modifiche avranno validità dalla data della loro pubblicazione sul sito dell'A.T.C.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla L. n° 157/92, alla L.R. n° 19/93 e ss.mm.ii e al Calendario Venatorio Regionale emanato dalla Regione Molise.

19 aprile 2024

***Il Presidente dell'ATC1 – Campobasso
Aufiero Luca***